



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 10 giugno 2022

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di Legge

In merito ai contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla regione Toscana

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1.- Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Requisiti per l'accesso

Art. 4-Entrata in vigore

Art. 4 - Norma finanziaria



Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione

Visto il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)"

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"

Vista la Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Vista la Delibera n. 875 del 30/08/2021 (Finanziamento alle Università di Firenze, Pisa e Siena di trentaquattro contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2020/21)



Considerato quanto segue

1. I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione ma finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali. Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la Regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione;
2. In specifico l'articolo 35, comma 1 e 2 prevedono che: 1. "Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale [...] In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa."
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 (Costo contratto formazione specialistica dei medici) ha determinato il costo dei contratti di formazione specialistica in Euro 25.000,00 per i primi due anni di specializzazione ed in Euro 26.000,00 per ciascuno dei successivi anni;
4. Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. L'ultimo intervento, in ordine temporale, è rappresentato dalla legge di Bilancio 2021 (L. n.234/2021, art. 1, co. 260);
5. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica;
6. In base all'Accordo del 3 giugno 2021 raggiunto in Conferenza Stato-regioni, è stato decretato (D. Min. Salute 9 luglio 2021), tra l'altro, il numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023, così determinato: 13.507 unità per l'a.a. 2020/2021, 13.311 unità per l'a.a. 2021/2022 e 12.124 unità per l'a.a. 2022/2023;



7. La comunicazione del 22/07/2021 il MUR, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, ha determinato per l'A.A. 2020-2021 i contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali ed ha stabilito che possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, in aggiunta a quelli statali, per specifiche esigenze delle Regioni, assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse. Tale comunicazione ha invitato le Regioni a comunicare entro il giorno successivo eventuali contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, da formalizzare poi con successivo atto amministrativo regionale.

Approva la seguente legge

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Toscana definisce i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, l'attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del Servizio Sanitario regionale.

Art. 2 - Finalità

1. La Regione Toscana interviene con contratti aggiuntivi a colmare le possibili carenze di personale medico specializzato, dando priorità ad alcune specifiche specializzazioni per le quali si manifestano particolari criticità.
2. La Giunta con proprio atto determina il fabbisogno sulla base di una programmazione a quattro/cinque anni, cioè sulla durata delle specifiche specializzazioni, che tenga conto dei flussi in uscita per quiescenza, di concerto con le università e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, definendo le modalità di accesso e il relativo finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso

1. Per l'accesso ai contratti di formazione specialistica aggiuntiva valgono gli stessi criteri stabiliti a livello nazionale.
2. E' richiesto l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale toscano per un periodo di 5 (cinque) anni, da concludersi entro 8 (otto) anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.



Art. 4
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Legge, la Giunta determina la spesa sulla base della programmazione del fabbisogno.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



Relazione illustrativa

E' da tempo all'attenzione istituzionale la problematica riguardante la mancanza di personale medico in alcuni specifici ambiti. Il numero di contratti di formazione post lauream è da tempo insufficiente a coprire la richiesta di specialisti e di percorsi formativi rispetto al numero di laureati. Inoltre il peggioramento delle condizioni di lavoro, correlato alla carenza di personale sta orientando numerosi medici del SSN ad optare per il sistema privato o a collocazioni in altri paesi per poter ottenere condizioni professionali ed economiche migliori.

Sebbene siamo stati attuati provvedimenti nazionali, è necessario individuare ulteriori strumenti per affrontare la carenza di medici specialistici, soprattutto per affrontare la situazione di grave sofferenza di organico del personale medico in alcune aree specifiche.

La norma interviene con l'intento di sanare tale mancanza determinando, tramite programmazione regionale, il numero dei contratti di formazione specialistica aggiuntiva sulla base del fabbisogno reale, tenendo conto delle aree di maggior criticità, e assicurando la presenza e lo svolgimento dell'attività lavorativa dei medici specializzati sul territorio regionale per un periodo di 5 (cinque) anni, da concludersi entro 8 (otto) anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia